

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 975)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1960

(V. Stampato n. 1735)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 19 FEBBRAIO 1960

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA AL FINE DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E DI REGOLARE CERTE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza Signor ALBERTO ROSSI LONGHI, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia*,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Sua Eccellenza Signor LOUIS JOXE, *Ambasciatore di Francia, Segretario Generale del Ministero degli affari esteri*,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La presente Convenzione è applicabile alle persone fisiche domiciliate in Francia o in Italia, nonché alle persone giuridiche francesi e italiane.

Art. 2.

Paragrafo 1. — Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono:

A) Per quanto riguarda la Francia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa proporzionale e soprattassa progressiva);
- 2) il versamento forfettario applicabile a certi utili delle professioni non commerciali;
- 3) l'imposta sui profitti delle società e delle altre persone giuridiche.

B) Per quanto riguarda l'Italia:

- 1) l'imposta sui redditi dei terreni;
- 2) l'imposta sui redditi dei fabbricati;
- 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- 4) l'imposta sui redditi agrari;
- 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
- 6) l'imposta sulle società;
- 7) l'imposta sulle obbligazioni.

Paragrafo 2. — La presente Convenzione si applica ugualmente alle imposte sul reddito percepite da provincie, dipartimenti, comuni, camere di commercio e da ogni altro ente locale.

Essa si applicherà, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sarà istituita dopo la firma della Convenzione stessa, nel territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, sul reddito, sul patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.

Paragrafo 3. — Resta inteso che se modificazioni saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato che mutino sensibilmente la natura o il carattere delle imposte previste nel paragrafo 1° del presente articolo, le Autorità competenti dei due Paesi si consulteranno.

Art. 3.

Per l'applicazione della presente Convenzione:

Paragrafo 1. — Il termine « Francia », quando è usato in senso geografico non comprende che la Francia metropolitana e i dipartimenti d'oltre-mare (Guadalupa, Martinica, Guiana e Reunione);

il termine « Italia » usato nello stesso senso designa il territorio della Repubblica Italiana.

Paragrafo 2. — a) Il domicilio fiscale di una persona fisica è situato nel luogo ove essa « abita permanentemente », nel senso di centro degli interessi vitali, e cioè il luogo in cui i rapporti personali sono più stretti.

Quando non è possibile determinare il domicilio ai sensi del precedente alinea, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati ove soggiorna prevalentemente. In caso di soggiorno di eguale durata nei due Stati, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati di cui essa ha la nazionalità; se essa ha la nazionalità dei due Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le superiori Autorità amministrative dei due Stati si concerteranno.

b) Il domicilio fiscale di una persona giuridica è situato nel luogo della sede della direzione effettiva.

Paragrafo 3. — Quando un contribuente ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato all'altro, cessa di essere assoggettato nel primo Stato alle imposte applicate in base al criterio del domicilio, a partire dalla data in cui il trasferimento ha avuto luogo.

L'assoggettamento nell'altro Stato, alle imposte stesse, comincerà a decorrere da questa data.

Paragrafo 4. — 1) Sono considerate « stabili organizzazioni » le sedi di direzione effettiva, le officine e i laboratori, le sedi di esercizio di miniere, giacimenti minerari ed altre risorse naturali, le succursali, i magazzini, gli uffici, nonché ogni altra installazione a carattere permanente nella quale viene esercitata in tutto o in parte l'attività dell'impresa.

2) Presentano in particolare questo carattere:

a) i cantieri aperti da una impresa in uno dei due Stati per l'esecuzione di lavori pubblici o privati in questo Stato, quando la durata dei lavori eseguiti in tali cantieri eccede un periodo totale di tre mesi nel corso di dodici mesi consecutivi;

b) le rappresentanze o agenzie quando il rappresentante o l'agente esercita abitualmente un potere generale che gli permette di negoziare e di concludere contratti per conto dell'impresa. In particolare, è considerato investito di un tale potere l'agente che preleva abitualmente da un deposito prodotti o merci che vende e consegna alla clientela.

3) Al contrario, non implica l'esistenza di una stabile organizzazione in uno dei due Stati contraenti il fatto, per una impresa dell'altro Stato:

a) di possedere nel primo Stato un magazzino che abbia per scopo esclusivo di facilitare la consegna in questo Stato di prodotti o di merci che hanno formato oggetto di contratti di vendita conclusi nell'altro Stato;

b) di possedere in qualunque forma una partecipazione in una società o persona giuridica contribuente del primo Stato;

c) di avere relazioni d'affari nel primo Stato, sia per mezzo di un agente veramente autonomo (mediatore, commissionario, agente d'affari o altro intermediario) che agisce nel quadro della sua normale attività, sia per mezzo di una società giuridicamente indipendente (filiale per esempio);

d) di possedere nel primo Stato, anche sotto forma di installazioni permanenti, uffici che si limitano all'acquisto di merci destinate al suo approvvigionamento.

Paragrafo 5. — Per quanto concerne la imposizione dei loro profitti in relazione all'articolo 5, le imprese di assicurazione sono considerate come aventi una stabile organizzazione in uno dei due Stati non appena, per mezzo di un rappresentante, riscuotono premi sul territorio di detto Stato o assicurano rischi situati su questo territorio.

Art. 4.

Paragrafo 1. — I redditi dei beni immobili, compresi i profitti delle attività agricole o forestali nonché i profitti derivanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati.

Paragrafo 2. — I canoni pagati per il godimento di beni immobili, per l'esercizio dei diritti di caccia, di pesca e altri diritti analoghi o per la utilizzazione di miniere, cave o altre risorse naturali sono imponibili soltanto nello Stato in cui sono situati i beni ai quali si riferiscono tali canoni.

Art. 5.

Paragrafo 1. — Quando una impresa gestita in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro Stato una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, i redditi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute da questa organizzazione, nonché i profitti risultanti dalla alienazione totale o parziale dei beni di tale organizzazione, non sono imponibili che in questo ultimo Stato.

Paragrafo 2. — Se la contabilità o altri elementi non consentono di determinare esattamente e distintamente l'ammontare effettivo dei redditi prodotti dalla stabile organizzazione, le Autorità fiscali dei due Stati si intenderanno, se necessario, per fissare i criteri di ripartizione idonei a determinare la quota-parte del reddito complessivo dell'impresa che può essere equamente attribuita a questa organizzazione.

Paragrafo 3. — I redditi e i profitti della stabile organizzazione, quali sono definiti nel precedente paragrafo 1, comprendono, in particolare, ogni profitto e vantaggio che, secondo le normali usanze commerciali, non sarebbero stati consentiti a terzi e che sono attribuiti o accordati in qualsiasi maniera dalla stabile organizzazione, direttamente o indirettamente, sia all'impresa stessa o ad altre organizzazioni di questa impresa, sia ai suoi dirigenti, azionisti, soci o altri partecipanti o a persone che abbiano con essi interessi comuni.

Paragrafo 4. — Per la determinazione dei redditi della stabile organizzazione che una impresa di uno dei due Stati possiede nell'altro Stato, si tiene conto:

da una parte, degli oneri e spese reali sopportati dall'impresa nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione e che gravano in maniera diretta e specifica sulla produzione e conservazione di tali redditi;

dall'altra parte, della frazione delle altre spese normalmente imputabile alla stabile organizzazione, ivi comprese le spese normali di direzione e di amministrazione generale figuranti per l'impresa nel suo complesso nella sede della sua direzione effettiva.

Art. 6.

Quando una impresa di uno dei due Stati, che è alla dipendenza o possiede il controllo di una impresa dell'altro Stato o che si trova alla dipendenza di una impresa o di un gruppo che possiede egualmente il controllo di una impresa dell'altro Stato, consente o impone a questa impresa dell'altro Stato, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, condizioni differenti da quelle che sarebbero normalmente fatte a imprese effettivamente indipendenti, tutti i profitti che avrebbero dovuto normalmente apparire nella contabilità di una di queste imprese, ma che sono stati in tal modo trasferiti direttamente o indirettamente, all'altra impresa, possono essere inclusi fra i profitti imponibili della prima impresa. In mancanza di elementi precisi che permettono di determinare esattamente l'ammontare dei profitti trasferiti, le Autorità competenti dei due Stati contraenti si intenderanno, se necessario, per fissare a quale cifra debbono essere valutati tali profitti e per evitare la doppia imposizione nello spirito della Convenzione

Art. 7.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, i profitti derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o aerea non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi o gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalità del detto Stato.

Art. 8.

Paragrafo 1. — Salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 della presente Convenzione i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:

a) gli interessi ed altri redditi dei fondi pubblici, delle obbligazioni, dei prestiti, dei depositi e conti di deposito e di ogni altro credito sono imponibili nello Stato del debitore di tali interessi e redditi.

Tuttavia, se il debitore possiede nei due Stati stabili organizzazioni ai sensi dell'articolo 3 e se una di queste organizzazioni, nel quadro della propria attività, contrae un debito o riceve un deposito, l'imposta è percepita dallo Stato sul territorio del quale è situata questa organizzazione;

b) i dividendi distribuiti da una società che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati sono imponibili in questo Stato;

c) i redditi delle società di persone sono imponibili secondo la loro natura, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e in conformità alla legislazione di ciascuno Stato.

Paragrafo 2. — Per l'applicazione dell'alinea b) di cui sopra, l'espressione « dividendi » designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, delle quote di fondatore e di ogni altra quota sociale analoga, nonché delle quote sociali di società a responsabilità limitata.

Art. 9.

Paragrafo 1. — Per quanto concerne i redditi considerati nell'articolo 8, lo Stato del domicilio conserva il diritto di tassarli in conformità alla sua legislazione generale ma la doppia imposizione che ne risulta sarà evitata nella maniera seguente:

a) 1) Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un debitore che abbia il domicilio in Italia, la Francia detraerà dalla sua tassa proporzionale le imposte effettivamente percepite in Italia su questi interessi e redditi.

2) Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un debitore che abbia il domicilio in Francia, l'Italia detraerà dalla sua imposta di ricchezza mobile la tassa proporzionale effettivamente percepita in Francia su questi interessi e redditi.

b) 1) Se i dividendi sono distribuiti da una società che abbia il domicilio in Italia a persone fisiche o a società di persone che abbiano il domicilio in Francia, la Francia detraerà dalla sopratassa progressiva applicabile alle dette persone o ai membri delle dette società, l'imposta complementare progressiva effettivamente percepita in Italia su questi dividendi.

2) Se i dividendi sono distribuiti da una società che abbia il domicilio in Francia a una società o altra persona giuridica che abbia il domicilio in Italia, la Francia rinuncerà, dietro produzione di giustificazioni stabilite di comune accordo fra le autorità fiscali dei due Paesi, al prelevamento della tassa proporzionale.

c) 1) Quando il beneficiario dei redditi considerati nel paragrafo 1, c) dell'articolo 8 è domiciliato in Francia, l'Italia rinuncerà al prelevamento della sua imposta complementare progressiva e la Francia, se percepisce la tassa proporzionale, detraerà da questa tassa le imposte effettivamente percepite in Italia sui detti redditi.

2) Quando il beneficiario di detti redditi è domiciliato in Italia, la Francia rinuncerà a percepire la sopratassa progressiva e l'Italia, se percepisce l'imposta di ricchezza mobile, detraerà dal suo ammontare le imposte effettivamente percepite in Francia in rapporto ai redditi medesimi.

Se la legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti subirà modificazioni riguardanti l'applicazione delle disposizioni a), b) e c) di cui sopra, ciascuno Stato può chiedere all'altro, per via diplomatica, che sia provvisoriamente sospesa detta applicazione. In questo caso, la sospensione della applicazione della disposizione di cui si tratta decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta e i due Stati dovranno immediatamente concertarsi per apportare a questa disposizione i necessari adattamenti.

Paragrafo 2. — Per quanto concerne tutti gli altri redditi la cui tassazione, in base alle disposizioni della presente Convenzione, è riservata esclusivamente ad uno dei due Stati, non possono essere tassati nell'altro Stato.

Art. 10.

Paragrafo 1. — Le società aventi il domicilio in Italia che posseggono in Francia una stabile organizzazione e che ivi sono soggette all'imposta sul reddito dei capitali mobiliari in virtù dell'articolo 109-2 del Codice Generale delle Imposte, sono tenute a questa imposta alle condizioni previste da tale disposizione.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia, la frazione dei profitti ripartiti effettivamente assoggettabile alla tassa proporzionale francese non può superare il quarto del reddito tassabile ai sensi dell'articolo 109-2 suindicato, detto reddito non potendo esso stesso superare l'ammontare dei profitti industriali e commerciali realizzati dalla stabile organizzazione francese, nella misura in cui questo ammontare è determinato per l'applicazione della imposta sulle società e alle condizioni previste dalle disposizioni della presente Convenzione.

Se la società può giustificare, secondo le condizioni che saranno stabilite d'accordo dalle autorità amministrative superiori dei due Stati, che più dei tre quarti del totale delle sue azioni delle sue quote di fondatore o delle sue quote sociali appartengono a persone domiciliate in Italia, la frazione dei profitti ripartiti assoggettabili all'imposta francese ai sensi dell'alinea precedente è ridotta in misura adeguata.

Paragrafo 2. — Una società che ha il domicilio fiscale in Italia non è assoggettabile in Francia alla tassa proporzionale sul reddito dei capitali mobiliari per il fatto della sua partecipazione alla gestione o al capitale di una società che abbia il domicilio fiscale in Francia o a causa di ogni altro rapporto con questa società.

Art. 11.

Paragrafo 1. — I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato dell'uso di beni mobili incorporali, come i brevetti d'invenzione, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, non sono imponibili che nello Stato in cui si trova il domicilio del beneficiario, a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa.

In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in quest'altro Stato. Questa regola rimane applicabile nel caso che alla organizzazione stabile venga sostituita una partecipazione in una società. In caso di difficoltà le Amministrazioni fiscali dei due Paesi si concerteranno.

Paragrafo 2. — Nonostante le disposizioni del paragrafo 1) predetto, i canoni, proventi e diritti ivi menzionati non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio è situata l'impresa che ne sopporta il carico, quando e nella misura in cui questi canoni, proventi e diritti eccedono il valore intrinseco e normale dei beni per i quali sono corrisposti.

Nei casi particolari in cui si ritiene di dover procedere all'applicazione dell'alinea precedente, le Autorità fiscali dei due Stati s'intenderanno per fissare la frazione dell'ammontare dei canoni, proventi e diritti che può essere considerata come normale.

Paragrafo 3. — Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano del pari ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti beni.

Art. 12.

Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonché le pensioni versate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale a persone fisiche residenti nell'altro Stato in corrispettivo di servizi amministrativi o militari, presenti o passati, sono imponibili esclusivamente nel primo Stato.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia, questa disposizione non trova applicazione quando le remunerazioni sono corrisposte a persone che hanno la nazionalità dell'altro Stato.

Art. 13.

Paragrafo 1. — Salve le disposizioni degli articoli 12 e 14 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si esercita l'attività personale fonte di questi redditi.

Paragrafo 2. — Tuttavia, una persona fisica avente il domicilio in uno dei due Stati è esente dall'imposta nell'altro Stato per le remunerazioni relative ai servizi personali prestati in questo altro Stato:

1) Se non ha soggiornato in questo ultimo Stato che per un periodo o per più periodi non eccedenti in totale centottantatre giorni nel corso di dodici mesi consecutivi, e

2) Se i servizi sono prestati per conto di una persona fisica o giuridica avente il domicilio nel primo Stato o di una organizzazione situata in questo Stato, e

3) Se le dette remunerazioni non hanno gravato come tali i risultati di una attività lucrativa imponibili nell'altro Stato.

Paragrafo 3. — Le remunerazioni dei servizi personali prestati sulle navi o sugli aeromobili non sono imponibili che nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva della impresa di navigazione marittima o aerea.

Art. 14.

I « tantièmes », i gettoni di presenza e gli altri compensi attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di società per azioni o di società cooperative, o agli amministratori di società a responsabilità limitata non sono imponibili che in quello dei due Stati in cui è domiciliata la società che li versa.

Le remunerazioni normali che gli interessati percepiscono effettivamente per altro titolo sono imponibili, secondo la loro natura, ai sensi dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione.

Art. 15.

Le pensioni diverse da quelle previste nell'articolo 12 della presente Convenzione nonché le rendite vitalizie non sono imponibili che nello Stato in cui è domiciliato il debitore.

Art. 16.

Paragrafo 1. — I redditi delle professioni libere e in genere ogni reddito di lavoro, diversi da quelli il cui trattamento è stabilito in maniera speciale dalle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato in cui si esercita l'attività personale.

L'attività personale è considerata esercitata in uno dei due Stati nella misura in cui il contribuente vi utilizza una installazione permanente della quale dispone in maniera regolare.

Paragrafo 2. — Sono in particolare considerate professioni libere, ai sensi del paragrafo 1 suddetto, l'attività scientifica, artistica, letteraria, d'insegnamento o pedagogica, nonché quella dei medici, avvocati, architetti o ingegneri.

Tuttavia, le regole previste all'articolo 13, paragrafo 1, sono applicabili agli artisti dello spettacolo, della radio, della televisione, del cinema e agli sportivi, quando sono ingaggiati da una impresa o da un organismo qualsiasi mediante una remunerazione determinata.

Art. 17.

I professori e i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni in una università o in un altro istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.

Art. 18.

Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che soggiornano nell'altro Stato al solo scopo di farvi i loro studi o di acquistarsi una formazione professionale, non sono sottoposti ad alcuna tassazione da parte di quest'ultimo Stato per i sussidi, provenienti dal primo Stato, che essi ricevono.

Art. 19.

Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.

Art. 20.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, un reddito deve essere esentato da uno dei due Stati, l'esenzione sarà accordata se e nella misura in cui questo reddito è imponibile nell'altro Stato.

Art. 21.

Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono applicabili le disposizioni seguenti:

1) Nella misura in cui il patrimonio si compone:

a) di immobili con i loro accessori;

b) di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di navigazione marittima e di navigazione aerea,

l'imposta sarà applicata nello Stato al quale è dovuta, ai sensi degli articoli precedenti, la imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio.

2) Nella misura in cui il patrimonio si compone di valori mobiliari o di crediti di ogni specie, l'imposta sarà applicata nello Stato del domicilio del proprietario di questi valori o crediti.

Tuttavia, per quanto riguarda i valori mobiliari e i crediti facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, la imposta sarà applicata in questo Stato.

3) Per tutte le altre specie di patrimonio, l'imposta sarà applicata nello Stato del domicilio.

4) Per l'applicazione del presente articolo, non sono considerate imposte sul patrimonio, le imposte che colpiscono separatamente taluni elementi del patrimonio, come l'imposta italiana sulle obbligazioni. Altrettanto dicasi per l'imposta italiana sulle società che presenta, nel suo insieme, il carattere di imposta sul reddito.

Art. 22.

Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, vi sia o non domiciliato il contribuente, con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato.

Art. 23.

Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione.

Art. 24.

Paragrafo 1. — Le Autorità fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le informazioni di cui dispongono o che possono ottenere e che sono necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per evitare la frode fiscale o per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte che fanno oggetto di questa Convenzione.

Paragrafo 2. — Tutte le informazioni così scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere comunicate, al di fuori del contribuente o del suo mandatario, a persone diverse da quelle che si occupano dell'applicazione e della riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, nonché dei reclami e dei ricorsi relativi a queste imposte.

Paragrafo 3. — Le disposizioni del presente articolo non possono avere per effetto di imporre alle Autorità fiscali di uno dei due Stati l'obbligo di comunicare, sia le informazioni che, con riguardo alla loro natura, non possono essere ottenute in forza della propria legislazione fiscale o in forza di quella dell'altro Stato, sia le informazioni che, secondo il loro apprezzamento, sono suscettibili di rivelare un processo di fabbricazione o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico. Queste disposizioni non possono nemmeno essere considerate come facenti obbligo alle Autorità fiscali di uno dei due Stati di compiere atti non conformi ai propri regolamenti e alla propria prassi.

Paragrafo 4. — Lo scambio delle informazioni avrà luogo d'ufficio o su richiesta con riguardo a casi concreti. Le Autorità competenti dei due Stati si metteranno d'accordo per stabilire l'elenco delle informazioni che saranno fornite d'ufficio.

Art. 25.

Paragrafo 1. — Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione nonchè degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte.

Paragrafo 2. — Le Autorità fiscali dello Stato richiesto di prestare aiuto e assistenza all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.

Paragrafo 3. — Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo dietro produzioni di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa giudicata.

Paragrafo 4. — Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono ancora passibili di ricorsi, lo Stato creditore, per la salvaguardia dei suoi diritti, può richiedere all'altro Stato di notificare al debitore una intimazione o titolo di riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente.

Art. 26.

Paragrafo 1. — Le Autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari all'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Paragrafo 2. — Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi, le Autorità fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.

Paragrafo 3. — Se un contribuente di uno degli Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, può, senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle Autorità fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le Autorità fiscali cui tale domanda è stata rivolta si metteranno d'accordo con le Autorità fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.

Paragrafo 4. — Se risulta che, per arrivare ad un accordo, siano opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro Autorità amministrative superiori.

Art. 27.

Le Autorità fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda la Francia, il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Imposte) e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Imposte Dirette).

Art. 28.

Gli effetti della presente Convenzione potranno essere estesi, con le modifiche che saranno riconosciute necessarie dai due Stati, all'Algeria e ai territori di cui la Repubblica Francese assicura la rappresentanza diplomatica a condizione che il territorio interessato percepisca imposte di natura analoga a quelle previste nell'articolo 2 della presente Convenzione.

Le condizioni e le modalità per l'estensione saranno fissate in uno scambio di note diplomatiche fra i due Stati.

In ogni momento dopo il decorso di un anno a partire dall'entrata in vigore dell'estensione notificata in conformità alle disposizioni dell'alinea precedente, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, far cessare per la fine dell'anno solare l'applicazione della presente Convenzione nei confronti di ogni territorio al quale essa sarà stata estesa. La Convenzione si applicherà per l'ultima volta nel detto territorio secondo quanto previsto all'articolo 30 seguente.

Salvo che i due Stati non abbiano espressamente convenuto contrarie disposizioni, la denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 30 metterà fine all'applicazione della Convenzione medesima per quanto riguarda tutti i territori ai quali essa sarà stata estesa alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 29.

Paragrafo 1. — La presente Convenzione è redatta in lingua francese e italiana, entrambi i testi facendo egualmente fede. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma nel più breve termine possibile.

Paragrafo 2. — La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

1) alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi previsti all'articolo 8 della Presente Convenzione e il cui pagamento avrà luogo dopo la scadenza di un termine di tre mesi a partire da tale scambio, quando le disposizioni di detta Convenzione prevedono la rinuncia a questa ritenuta;

2) alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nel corso dell'anno stesso.

Art. 30.

La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando non sarà stata denunciata da uno dei due Stati contraenti.

Ciascuno Stato potrà denunciarla, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica.

In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

1) con riguardo ai redditi considerati all'articolo 8 e per i quali le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono che non saranno più tassati alla fonte, ai redditi il cui

pagamento avrà luogo non più tardi del 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata;

2) con riguardo agli altri redditi, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare per la fine del quale la denuncia sarà stata notificata, sia durante gli esercizi chiusi nel corso dell'anno stesso.

Art. 31.

Le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia fiscale, firmata il 16 giugno 1930, si applicheranno per l'ultima volta:

1) alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi considerati all'articolo 29-2-1° della presente Convenzione, il cui pagamento avrà luogo non oltre la scadenza del termine di tre mesi previsto nel detto articolo;

2) alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare precedente quello dello scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nel corso dell'anno stesso.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato in calce la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Parigi, il 29 ottobre 1958.

*Per il Presidente
della Repubblica Italiana*

ROSSI LONGHI

*Per il Presidente
della Repubblica Francese*

JOXE